

320.

Allegato B

## ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

### INDICE

	PAG.		PAG.
Ritiro di documenti di indirizzo e di sindacato ispettivo .....	15647	Mastrangelo .....	4-09575 VIII
		Mastrangelo .....	4-12745 VIII
		Napoli .....	4-17753 IX
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	15647	Pace Giovanni .....	4-07468 X
		Pasinato .....	4-15901 XI
		Petrelli .....	4-14925 XII
<i>Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:</i>		Rodeghiero .....	4-14878 XII
Blanco .....	4-12689 III	Sandrone .....	4-12591 XIV
Bonfietti .....	4-15268 IV	Sigona .....	4-14328 XIV
Bonfietti .....	4-16267 IV	Storace .....	4-13204 XVI
Bonfietti .....	4-16268 IV	Tremaglia .....	4-15315 XVI
Devetag .....	4-16950 V	Tremaglia .....	4-15319 XVII
Devetag .....	4-17556 V	Ucchielli .....	4-14757 XVIII
Fiori .....	4-15948 VI	Venezia .....	4-17755 XIX
Gatto .....	4-14083 VIII	Zaccheo .....	4-18155 XIX
		Zen .....	4-16535 XX

N.B. Questo allegato reca le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.



**Ritiro di documenti di indirizzo  
e di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Caccavale n. 4-18315 del 26 gennaio 1996.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Storace n. 4-18866 del 14 febbraio 1996.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 24 gennaio 1996 a pagina 14959, prima colonna, trentaseiesima riga, dopo le parole: « condono » deve leggersi: « previdenziale » anziché: « fiscale » come stampato.



*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

---



**INTERROGAZIONI  
PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

**BLANCO, BONO e LA GRUA.** — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il servizio militare è obbligatorio per i giovani in età di leva, salvo i casi di rinvio o di congedo previsti per legge;

considerato che il periodo di leva per molti giovani rappresenta un obiettivo intralcio all'attività lavorativa e di studio;

nonostante alcune disposizioni di legge tendano ad attenuare le suddette difficoltà, ancora oggi si vedono, per esempio, laureandi o laureati in fase di specializzazione iscritti in atenei siciliani costretti a prestare servizio nelle lontane regioni del nord, con ulteriore aggravio delle difficoltà che il servizio militare già comporta —:

quali provvedimenti intenda adottare, nell'immediato, per rimuovere le suddette disfunzioni, che ad avviso dell'interrogante, fanno apparire lo Stato come un organo punitivo e quindi da eludere, piuttosto che uno Stato garante e quindi da servire.

(4-12689)

**RISPOSTA.** — In ordine al problema sollevato dagli Onorevoli interroganti si fa presente che la norma di principio introdotta dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 — secondo cui « compatibilmente con le direttive strategiche delle Forze armate, l'Amministrazione della difesa agevola la prestazione del servizio obbligatorio di leva presso reparti o unità ubicati nelle regioni di provenienza dei giovani incorporati » — ha imposto la realizzazione di apposite procedure di formazione di contingenti di leva in grado di consentire l'adempiimento del dettato legislativo.

*Peraltro, esistono fattori oggettivi che impediscono di ottenere una integrale regionalizzazione del servizio di leva quali:*

*le caratteristiche demografiche della popolazione italiana che si riflettono sul variegato gettito regionale, per quantità e qualità (disponibilità quantitativamente maggiore al sud);*

*la distribuzione sul territorio nazionale dei Reparti, nonché la loro particolare tipologia (alpini, carristi, lagunari, paracadutisti etc.), che rendono il fabbisogno di personale (esigenza maggiore al nord) estremamente selezionato sul piano qualitativo;*

*vincoli operativi, quali la necessità di effettuare per determinate specialità paracadutisti, granatieri, ecc.) un reclutamento a livello nazionale;*

*vincoli di natura medico-legale nell'attribuzione dei vari incarichi nelle Forze armate (gli incarichi sono circa 400) per ricoprire ciascuno dei quali deve essere rispettato un profilo psico-fisico minimo che il giovane deve possedere;*

*vincoli qualitativi costituiti da precedenti di studio e di mestiere;*

*la crescente portata del fenomeno dell'obiezione di coscienza che insiste particolarmente al nord.*

*In tale quadro di situazione — ad esempio i dati relativi alla chiamata alle armi dei giovani della Regione Sicilia per l'anno 1994 evidenziano 14.314 incorporabili a fronte di esigenze per 9.613 unità — e nell'intento di armonizzare le esigenze (tuttora più accentuate a nord-est) con le disponibilità (maggiori al sud) è stata realizzata una procedura automatizzata volta sia a minimizzare le distanze d'impiego dei giovani dalle rispettive residenze sia nel contempo, ad evitare che il surplus di una regione venga destinato nelle regioni limitrofe dove una eventuale eccedenza di disponibilità penalizzerebbe i giovani ivi residenti vanificando, in un gioco a catena, gli effetti della ricerca di regionalizzazione (si pensi alla « spinta » del gettito che da sud verso nord si determina a seguito delle non proporzionali esigenze rispetto alle disponibilità).*

È stato, inoltre, avviato un iter procedurale per consentire di attuare, in caso di motivate e comprovate situazioni di difficoltà dei singoli arruolati (ad esempio laureandi con non più di due esami da sostenere o laureati iscritti a corsi di specializzazione) che abbiano fatto richiesta di specifica assegnazione di sede, il cambio della destinazione a cui il giovane è stato originariamente assegnato.

Con le suddette procedure si raggiungono attualmente le seguenti percentuali di regionalizzazione:

Distanza: 0-350; E.I. 66 per cento; M.M. 72 per cento; A.M. 97 per cento;

Distanza: 351-600; E.I. 20 per cento; M.M. 20 per cento; A.M. 3 per cento;

Distanza: 601-800; E.I. 8 per cento; M.M. 4 per cento; A.M. 0;

Distanza: > 800; E.I. 6 per cento; M.M. 4 per cento; A.M. 0.

Ulteriori miglioramenti saranno senz'altro possibili con la realizzazione del Nuovo modello di difesa che prevede una più equilibrata distribuzione dei Reparti sul territorio nazionale.

Il Ministro della difesa: Corcione.

BONFIETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

l'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta il Governo in quanto costituitosi parte civile nel procedimento relativo alla strage di Ustica, si è rivolta al Ministero della Difesa per acquisire informazioni e pareri in merito alla perizia sul Mig 23, precipitato sui monti della Sila —:

quali provvedimenti siano stati intrapresi o si intendano intraprendere per evitare che le risposte ai quesiti avanzati dall'Avvocatura Generale dello Stato siano fornite dai periti che difendono gli ufficiali imputati. (4-15268)

RISPOSTA. — Per l'elaborazione della relazione contenente le osservazioni/valutazioni sulla perizia riguardante il MIG-23 —

cui fa riferimento l'On.le interrogante — è stata a suo tempo nominata una Commissione di esperti nello specifico settore, della quale nessuno dei componenti è stato mai perito di parte imputata.

Il Ministro della difesa: Corcione.

BONFIETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

è stato costituito un « Gruppo di lavoro Ustica » —:

se ne abbiano fatto parte ufficiali-periti di imputati. (4-16267)

RISPOSTA. — Nessuno degli Ufficiali dell'Aeronautica Militare, richiesti ed autorizzati a svolgere l'incarico di consulenti di parte per conto di imputati nel procedimento penale relativo alla c. d. strage di USTICA, ha mai fatto parte del « Gruppo di lavoro USTICA » costituito presso lo Stato Maggiore dell'Aeronautica.

Il Ministro della difesa: Corcione.

BONFIETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nel maggio '94 l'Avvocatura dello Stato, che nella vicenda di Ustica assiste il Governo costituitosi parte civile contro gli imputati, ha trasmesso, per ottenere un parere, la perizia sul Mig libico al Ministero della difesa;

tale parere è stato redatto dalla divisione aerea studi ricerche e sperimentazioni —:

quali e quanti ufficiali periti degli imputati prestino servizio presso la predetta divisione. (4-16268)

RISPOSTA. — Presso la Divisione Aerea Studi Ricerche e Sperimentazioni (costituita in data 1 gennaio 1986), hanno prestato e prestano servizio i seguenti Ufficiali dell'Aeronautica Militare, autorizzati a svolgere l'incarico di consulenti di parte per conto di imputati nel procedimento penale relativo



alla c.d. strage di USTICA, autorizzazione revocata con determinazione ministeriale del 30 novembre 1995:

Col. G.A.r.c. Giovanni ODDONE: dall'1 gennaio 1986 alla data odierna;

Col. A.A.r.n. (n) Maurizio LODOVISI: dall'1 gennaio 1986 al 6 ottobre 1991 e dal 2 agosto 1994 alla data odierna;

Ten. Col. G.A.r.i. Giorgio DELL'ORO: dall'1 gennaio 1986 al 19 settembre 1991. L'Ufficiale in data 3 giugno 1991 aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico di perito;

Ten. Col. G.A.r.i. Luigi BRINDISINO: dall'1 gennaio 1986 al 31 agosto 1994.

Il Ministro della difesa: Corcione.

DEVETAG. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

con circolare n. 350 del 16 novembre 1995 inviata ai Provveditori agli Studi il Ministero della pubblica istruzione, invita a « tagliare » 1200 istituti scolastici in territorio nazionale. Per la provincia di Belluno sono stati individuati i seguenti istituti: i circoli didattici di Alleghe, Auronzo, Cencenighe, Cortina, Pedavena, Puos d'Alpago, Trichiana; le scuole medie di Alleghe, Cencenighe, Cortina, « Luzzo » di Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Lamon, Longarone, Ponte nelle Alpi, Quero; i Licei Classici di Belluno e S. Vito di Cadore, gli Istituti Professionali di Falcade, Cortina e Cencenighe;

tale circolare non tiene in alcuna considerazione la specificità montana di un territorio come quello bellunese i cui parametri di determinazione delle classi sono simili a quelli delle zone di pianura;

l'attuazione di tali direttive limiterebbe il diritto allo studio e alla cultura nelle aree montane —;

se non ritenga opportuno rivedere le direttive della circolare per la provincia di Belluno che presenta tutte le problemati-

che delle aree di montagna, ampio territorio e bassa densità di popolazione.

(4-16950)

DEVETAG. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la circolare ministeriale n. 350 del 16 novembre 1995 inviata ai provveditori agli studi dal Ministero della pubblica istruzione prevede il taglio sul territorio nazionale di 1200 istituti scolastici;

per la provincia di Belluno è stata prevista la chiusura dei circoli didattici di Alleghe, Auronzo, Cencenighe, Cortina, Pedavena, Puos d'Alpago, Trichiana oltre alla chiusura di dieci scuole medie e cinque istituti superiori;

la circolare tuttavia non prende in considerazione quelle che sono le peculiarità dei territori montani; in particolare, nell'ambito di un territorio totalmente montano quale quello della provincia di Belluno, si riscontrano numerose difficoltà nei collegamenti fra i centri abitati, soprattutto nel periodo invernale durante il quale le condizioni atmosferiche impediscono le comunicazioni per intere giornate;

inoltre il venir meno dei servizi fondamentali, come il servizio scolastico, favorisce lo spopolamento della montagna con tutti i rischi che questo fenomeno comporta per l'assetto del territorio;

lo stesso legislatore nella L. 31 gennaio 1994 n. 97 (« Nuove disposizioni per le zone montane ») attribuendo notevole importanza alle particolarità delle zone montane e alle esigenze delle loro popolazioni ha previsto che i piani di razionalizzazione della rete scolastica debbono tener conto, per ciascuna provincia, « delle specifiche esigenze socio-economiche esistenti nell'ambito territoriale », « dei disagi che possono determinarsi in relazione a situazioni locali, soprattutto nelle zone montane » e che « il ridimensionamento deve essere effettuato senza pregiudicare l'erogazione del servizio nel territorio » —;

se sia possibile rivedere le direttive della circolare per la provincia di Belluno che presenta le problematiche delle zone di

montagna onde impedire o quantomeno limitare l'aggravarsi della situazione di disagio determinata dai provvedimenti di razionalizzazione degli anni scorsi e per avviare una sorta di riequilibrio sostanziale nei confronti delle vicine aree di pianura caratterizzate da condizioni socio-economiche ed ambientali più favorevoli.

(4-17556)

*RISPOSTA. — Si fa riferimento alle interrogazioni parlamentari citate in oggetto e si comunica che questa amministrazione, in attesa di provvedere alla emanazione della Ordinanza Ministeriale per la razionalizzazione della rete scolastica relativa all'anno 1966/67 ha ritenuto opportuno, con la C.M. n. 350 prot. 13225/LM del 16.11.1995, promuovere iniziative ed interventi mirati all'acquisizione di dati ed elementi conoscitivi e di valutazione occorrenti per la stesura del piano in parola.*

*A tale scopo è stato trasmesso, a tutti i Provveditori agli Studi, per le rispettive province, l'elenco dei Circoli didattici delle Scuole medie e degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, che, in relazione alla consistenza dell'organico di diritto determinato per l'anno scolastico in corso, risultano sottodimensionati rispetto ai parametri fissati dall'articolo 2 della L. 6.10.1994 n. 426 e riportati nell'articolo 51 del D.L. n. 16.4.1994 n. 297.*

*I capi degli Uffici scolastici provinciali dovranno opportunamente aggiornare tali elenchi sulla base delle variazioni, eventualmente intervenute all'inizio del corrente anno scolastico al momento dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, così da poter programmare ed impostare gli adempimenti connessi alla elaborazione della proposta di piano nel rispetto dell'esigenza di un accorto ridimensionamento degli Istituti scolastici.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

FIORI. — Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

la recente legge di riforma del sistema pensionistico stabilisce per il personale del comparto scuola la contestualità della cessazione dal servizio e del relativo trattamento economico (articolo 1, comma 31);

il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 283 del 18 agosto, interpreta l'inciso contenuto nel medesimo comma (« fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 724 del 1994 ») con esclusione della suddetta disciplina della contestualità per « coloro che hanno presentato domanda di pensionamento anticipato entro la data del 28 settembre 1994 »;

di conseguenza il personale di cui sopra, che abbia scelto legittimamente il prepensionamento dal 1° settembre 1995, resterebbe privo di stipendio e pensione per quattro mesi (se con anzianità contributiva, al 28 settembre 1994, di anni 31/36) o addirittura per sedici mesi (se con anzianità inferiore);

per una situazione analoga (dimissionari a domanda dal 1° settembre 1993; pensione corrisposta il 1° gennaio 1994) la Corte costituzionale dichiarò illegittima quella normativa, che costituiva una « ingiustificabile lesione del diritto a provvedere ai bisogni essenziali della vita » (sentenza 12-13 dicembre 1994, n. 439);

se i Ministri interrogati non ritengano opportuno intervenire con una interpretazione autentica, che impedisca definitivamente quella che si può definire una inaccettabile « rapina », già dichiarata incostituzionale e in contrasto palese con la legge di riforma. (4-15948)

*RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rappresenta quanto segue.*

*La legge 23 dicembre 1994 n. 724 e la legge 8 agosto 1995 n. 335 (tab. E) hanno perseguito lo scopo di legare la cessazione dal servizio dei lavoratori al raggiungimento di una determinata anzianità contributiva, stabilendo decorrenze diverse per diverse anzianità.*

In particolare il comma 5 dell'articolo 13 della citata legge 724/94 dispone che i lavoratori che avevano presentato entro la data del 28.9.1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, potevano conseguire il trattamento pensionistico:

dal 1° luglio 1995 qualora al 28 settembre 94 avessero maturato una anzianità contributiva o di servizio non inferiore ai 37 anni;

dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 avessero maturato una anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;

dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 avessero maturato una anzianità contributiva o di servizio fino a 30 anni.

Tale disciplina ha coinvolto tutto il personale del pubblico impiego, ivi compreso, ovviamente, quello della scuola, per il quale, tuttavia, è sorto il problema della mancata coincidenza tra le decorrenze fissate dalla legge e la data del 1° settembre dalla quale decorrono, allo stato attuale della normativa in materia di istruzione, le cessazioni dal servizio della categoria.

Accadeva, infatti, che i dimissionari dalla data del 1° settembre 1995, con domanda presentata entro il 28 settembre 1994, ed accettata dall'amministrazione, che avevano, entro quest'ultimo termine, maturato una anzianità contributiva compresa fra i 31 e i 36 anni ovvero una anzianità minore dei 31 anni, potevano essere collocati a riposo, e godere contestualmente del trattamento di quiescenza, solo a decorrere, rispettivamente, dal 1° settembre 1996 e dal 1° settembre 1997.

Proprio per sanare tale discrasia la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - ha emanato la circolare n. 10976/95/7.528 del 10.3.95, con la quale si è data agli interessati la facoltà di manifestare la volontà di essere collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 1996 e 1° settembre 1997, in relazione alle anzianità stabilite dalle lettere b) e c) dell'articolo 13, comma 5, della legge

23.12.1994 n. 724, senza soluzione di continuità con l'inizio della erogazione del trattamento pensionistico».

La decorrenza della cessazione dal servizio slittava, cioè, dal 1.1.96 e 1.1.97 al 1° settembre degli anni considerati dalla norma per tutto il pubblico impiego.

È evidente che, qualora si fosse consentito al personale con anzianità contributiva inferiore ai 37 anni di lasciare il servizio al 1° settembre 1995 e di percepire contestualmente il trattamento pensionistico, ogni differenza con quanti vantavano una anzianità pari o superiore ai 37 anni sarebbe venuta meno, con conseguente vanificazione degli scopi perseguiti dalla normativa e sperequazione di trattamento con il rimanente personale del pubblico impiego.

Alla definitiva chiarificazione della problematica ha provveduto il comma 31 della legge 8 agosto 1995 n. 335 che ha disposto, in buona sostanza, solo che la decorrenza del collocamento a riposo, e del contestuale trattamento di quiescenza, del personale della scuola coincide esclusivamente con la data di inizio dell'anno scolastico riferito all'anno preso in considerazione per le decorrenze indicate per il pubblico impiego.

È stato così codificato l'obiettivo che intendeva raggiungere la già citata circolare della Presidenza del marzo 1995. Per tale motivo il comma 31 dell'articolo 1 della legge 335/95 ha posto l'inciso «fermo restando quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23.12.94, n. 724» riferendolo a situazioni già poste in linea, mediante normazione secondaria, con il principio che la norma medesima statuiva.

D'altronde, in aderenza alle richiamate disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la maggior parte di quanti si trovavano a possedere una anzianità inferiore ai 37 anni al 28.9.94, ha provveduto a far slittare la decorrenza del proprio collocamento a riposo al 1.9.96 o al 1.9.97: anche nei confronti di tale personale verrebbe a determinarsi disparità di trattamento.

Infine è da sottolineare che proprio la facoltà concessa agli interessati di modificare la decorrenza della propria domanda, costituisce il discrimine con le situazioni esaminate dalla Corte Costituzionale e risolte con sentenza del 12-13 dicembre, 1994

n. 439 in senso favorevole ai ricorrenti, laddove a questi ultimi, dimissionari dal 1.9.93 fu corrisposto il trattamento di quiescenza solo, a decorrere dal 1.1.94, senza che fosse loro consentito di adeguare la propria istanza alla nuova disciplina della materia.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

GATTO, GIACCO, DIANA, DE ANGELIS, MATTINA e EMILIANI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la concessione di alloggi demaniali di servizio al personale militare, decade con la cessazione dell'incarico dal quale l'utente trae titolo (articolo 8 della legge n. 497 del 18 agosto 1978) —:

se risponda al vero che il colonnello dell'aeronautica militare, Bianco Francesco, eletto consigliere regionale in Campania per la formazione politica di Forza Italia nel 1995, sia attualmente in aspettativa per motivi politici e se continui ad occupare un alloggio demaniale presso l'aeroporto di Capodichino (Napoli).

(4-14083)

RISPOSTA. — In relazione al quesito formulato dall'On.le interrogante si fa presente che il T. Col. Francesco Bianco, attualmente in aspettativa per mandato elettorale, è concessionario in Napoli Capodichino di un alloggio AST ai sensi degli artt. 6 n. 3 e 10 della legge 18 agosto 1978 n. 497 e non di un alloggio ASI ai sensi degli artt. 6 n. 2 e 8 della stessa legge.

La concessione, quindi, riguarda un alloggio di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari, prescinde dall'affidamento di un determinato incarico e non decade, come quella degli alloggi ASI, con la cessazione dall'incarico per il quale l'utente trae titolo.

Il Ministro della difesa: Corcione.

MASTRANGELO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

che da oltre 10 anni la Caserma dell'Esercito « Rossani » di Bari, risulta in disuso;

che nello stesso periodo l'amministrazione comunale della città è rimasta senza costruito in trattative con i vertici militari per rientrare in possesso del suolo;

che dopo tanti anni non si riesce ad addivenire ad alcun accordo certo che riguarda un patrimonio di circa 10 ettari e del valore di circa 15 miliardi —:

se il Ministero stia predisponendo un incontro con il Comune di Bari — come da questi richiesto — per giungere ad una soluzione che sblocchi positivamente l'annosa questione. (4-09575)

RISPOSTA. — In ordine al problema sollevato dall'Onorevole interrogante, si fa presente che, a seguito dei recenti sviluppi di riordinamento dell'Esercito, la caserma « Rossani » di Bari, già sede del 47° gruppo artiglieria pesante campale « Gargano » e della 2ª Compagnia del 45° Battaglione trasmissioni « Vulture », sarà reimpiegata per fini istituzionali.

Al riguardo è stato conferito mandato al Comando della Regione militare meridionale di comunicare tali intendimenti al Comune di Bari.

Il Ministro della difesa: Corcione.

MASTRANGELO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso:

che il 30 luglio 1995 nel deposito Onu di San Pancrazio Salentino (Br) si è verificata un'esplosione in uno dei containers stoccati nel vecchio aeroporto di tale località;

che anche se la causa dell'esplosione sembrerebbe da addebitare a cause « naturali » stante il contatto dei pani di sodio ed ipoclorito di sodio, contenuti nel container, con la pioggia caduta nella zona, è quanto meno problematico il fatto che a vigilare sulla sicurezza del deposito debba

provvedere un inerme e solitario custode che non ha potuto fare altro che avvisare i Vigili del Fuoco;

che a parte la psicosi della guerra in Bosnia è meglio, anche nella fattispecie, prevenire che contare i morti, i feriti ed i danni di un attentato terroristico -:

quali iniziative il Governo intenda prendere per rendere più sicura la sicurezza (e non è gioco verbale) di questo come di tutti i depositi militari posti nel territorio italiano, accrescendo magari gli organici dei « custodi » onde non rendere l'Italia vieppiù terra di manovra per i terroristi dei quattro angoli della Terra.

(4-12745)

**RISPOSTA.** - *Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*L'Amministrazione della Difesa non ha più alcuna responsabilità in ordine all'ex aeroporto militare di S. Pancrazio, ceduto ad un'organizzazione non militare qual'è l'ONU come base logistica per custodire mezzi, strumentazioni e containers dell'Organizzazione medesima.*

*La gestione del deposito e le responsabilità del controllo del sedime appartengono, infatti, all'ONU a seguito del riconoscimento dello status di « esclusive use permises » e dei relativi accordi internazionali sottoscritti dal Governo italiano e dalle Nazioni Unite.*

*Quanto ai depositi di competenza della Difesa, si sottolinea che le misure di sicurezza sono idonee allo scopo e vengono in ogni caso adattate, quando necessario, all'evolversi della situazione della minaccia.*

Il Ministro della difesa: Corcione.

**NAPOLI.** - *Al Ministro della pubblica istruzione: - Per sapere - premesso che:*

su richiesta di chiarimento avanzata dai sindacati confederali (Cgil-Cisl-Uil) relativamente all'individuazione dei soggetti sindacali che hanno titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, con lettera prot. n. 13720 del 24 novembre 1995 il Ministro ha ritenuto di rispondere « ...che, secondo le intese intervenute per le vie

brevi, le organizzazioni sindacali non firmatarie del contratto-scuola sono convocate soltanto... »;

dalle trattative per l'emanazione dell'O.M. relativa al movimento degli insegnanti è rimasto escluso lo Snals, maggiore sindacato rappresentativo del mondo scolastico;

per effetto dei quesiti referendari, svoltisi nel mese di giugno 1995, dovranno essere emanate nuove norme legislative sulla rappresentatività sindacale;

a seguito della non convincente risposta ad una interrogazione parlamentare, della sottoscritta ha trasmesso al Ministro una lettera, a tutt'oggi priva di risposta, richiedente i reali motivi che hanno portato a trasferire ad altri la legale rappresentanza della F.I.S. (Federazione italiana scuola);

le OO.MM. n. 363 del 30 novembre 1995 e n. 368, dell'11 dicembre 1995, prevedono l'elevazione del *quorum* necessario alla presentazione delle liste dei candidati per le elezioni scolastiche, palese danno delle rappresentatività sindacali minori -:

quali urgenti iniziative, che escludano « le vie brevi », intenda assumere al fine di ridare legittimazione ai Sindacati che hanno il solo torto di aver mantenuto l'estraneità rispetto alla sottoscrizione di un contratto-scuola estremamente penalizzante per l'intero mondo scolastico.

(4-17753)

**RISPOSTA.** - *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero, al fine di acquisire elementi certi circa l'individuazione delle organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione decentrata, ha formulato in data 24 ottobre 1995 apposito quesito all'ARAN.*

*Quest'ultima, con nota del 31 ottobre 1995 n. 4276, in relazione al principio del collegamento tra contratto nazionale e contratto di secondo livello, ha ritenuto che solo i soggetti sindacali che hanno concordato e sottoscritto il primo hanno conseguentemente titolo a negoziare il secondo, dalla cui definizione dovevano essere,*

quindi, esclusi, sulla base dell'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993, quei Sindacati i quali non avevano ritenuto di condividere e firmare il C.C.N.L. del comparto.

A tale proposito l'ARAN ha richiamato altresì l'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 che riguarda più propriamente i diritti a costituire le Rappresentanze Sindacali Aziendali, in quanto anche questa norma, nella sostanza, centra nella partecipazione alla volontà negoziale la piena titolarità dei diritti sindacali da parte di una organizzazione di lavoratori nell'ambito aziendale.

Dal proprio canto questo Ministero, in occasione del primo incontro per la contrattazione decentrata nazionale del 21 dicembre 1995, pur avendo invitato tutte le OO.SS maggiormente rappresentative del comparto, comprese quelle che non avevano sottoscritto il primo Contratto nazionale, ebbe a precisare che queste ultime, di cui si apprezzava senz'altro il contributo, non avrebbero tuttavia potuto firmare il contratto decentrato, stante l'orientamento in tal senso espresso dall'ARAN.

In quella sede il Sindacato SNALS, a differenza delle altre Organizzazioni non firmatarie, ritenne di abbandonare la seduta, autoescludendosi dalla discussione sui documenti oggetto di contrattazione.

Quanto sopra premesso, si osserva che l'esigenza di regolamentare ex novo la materia della rappresentanza sindacale, a seguito del referendum abrogativo promosso dallo SNALS, è questione che esula dalla competenza di questa Amministrazione, dovendo essere valutata, ai fini di ogni eventuale determinazione, dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Quanto poi ai motivi del mancato riconoscimento al Prof. Scaramuzzino della titolarità della carica di segretario generale della F.I.S., essi sono stati ampiamente chiariti, in sede di riscontro all'interrogazione n. 4-12942, con la ministeriale n. 003458 del 12 ottobre 1995, alla quale pertanto si rinvia.

Tenuto conto, peraltro, che avverso le motivazioni in proposito addotte dal Ministero il Prof. Scaramuzzino ha proposto ricorso alla Pretura Civile di Roma, si è provveduto in data 29 novembre 1995 ad

interessare al caso l'Avvocatura generale dello Stato, alla quale sono state fornite tutte le necessarie delucidazioni.

Si fa presente, infine, che l'elevazione del quorum, necessario per la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni scolastiche, è stata prevista al fine di evitare la polverizzazione delle liste e dei voti nell'esercizio del potere attribuito al Ministro dal Parlamento dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, che ha convertito con modifiche il decreto legge 28 agosto 1995 (articolo 2 nella parte in cui ha integrato l'articolo 33, comma 1, del TU n. 297/94 attraverso l'inserimento della lettera e-bis).

In ordine all'ultimo punto dell'interrogazione, si osserva che la legittimazione sindacale non pare possa essere data e tolta dal Ministro, derivando essa dalla legge e dai lavoratori che aderiscono alle varie organizzazioni di categoria.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

PACE. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

gli organi di stampa hanno dato rilievo, in questi giorni (*Il Tempo* — Edizione per l'Abruzzo 11 febbraio 1995) alla notizia di una « smobilitazione » della Caserma Berardi, una struttura militare che conta 60 militari circa in servizio permanente e 1.000 giovani di leva che si avvicendano mensilmente;

Chieti è una città che conta 58.000 abitanti circa, tra i quali circa 13.000 disoccupati, all'interno di un fenomeno di gravissima recessione economica che si è aggravata per i fatti di Tangentopoli, anzi si è alimentata attorno a tali fatti, a seguito dei quali le tradizionali attività, incentrate prevalentemente sull'edilizia pubblica e privata, sono state bloccate. Infatti, numerosi cantieri per opere pubbliche risultano sospesi da oltre due anni e iniziative private sono sotto l'osservazione di regolarità da parte di Autorità preposte;

la città di Chieti vive in uno stato di grande preoccupazione non solo per il prestigio dell'Istituzione che si vorrebbe

cancellare, ma perché l'economia della città, già così segnata, ne risentirebbe pesantemente —:

se rispondano al vero le riprodotte notizie;

se, in caso positivo, quali siano le ragioni che ispirerebbero la decisione così penalizzante per la città di Chieti;

se, anche alla luce di quanto esposto, concordi con il sottoscritto in ordine ad una revoca della decisione;

se non ritenga di dover sentire nel merito le Autorità cittadine per esaminare ogni motivo che sconsiglia l'adozione del paventato provvedimento. (4-07468)

**RISPOSTA.** — *In relazione ai quesiti posti dall'On.le interrogante si rappresenta che il Nuovo modello di difesa prevede l'adozione di provvedimenti riduttivi che interessano tutte le componenti dello strumento militare terrestre (componente centrale, territoriale, scolastico-addestrativa e operativa).*

*In particolare, è prevista una notevole riduzione della consistenza dei militari di leva a favore dei volontari a lunga ferma ed una corrispondente diminuzione delle esigenze addestrative per la leva.*

*Ciò comporterà un riordinamento riduttivo degli attuali BAR (Battaglioni addestramento reclute) che, in relazione al diminuito volume del personale di leva da incorporare, saranno accorpati in pochi RAR (Reggimenti addestramento reclute) distribuiti sul territorio nazionale per alimentare i reparti di ciascuna Regione militare.*

*Pertanto già ora, stanti la continua diminuzione del gettito delle classi della leva e la progressiva contrazione dei contingenti da addestrare, si sta procedendo ad una riduzione del numero delle unità.*

*I R.A.R. destinati a rimanere in vita saranno scelti in base alle caratteristiche di idoneità delle infrastrutture in termini di funzionalità e di efficienza delle attrezzature addestrative disponibili.*

*In tale quadro, sulla base di un approfondito esame della situazione, si prevede il mantenimento in vita del 123° BAR « Chieti » di stanza nella caserma « Berardi » e la sua elevazione a livello reggimento.*

Il Ministro della difesa: Corcione.

**PASINATO e CIOCCHETTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

visto l'ormai decennale insegnamento presso i conservatori di musica di flauto dolce e traversiere, viola da gamba, liuto;

visto lo svolgersi presso i conservatori di musica di concorsi a cattedra per tutte le discipline, escluse le suddette;

vista la legge del 27 dicembre 1989, n. 417, e successive modificazioni;

visto il decreto ministeriale del 13 aprile 1992 relativo alla ridefinizione didattica degli ex corsi straordinari presso i conservatori di musica;

ciò non ostacola e nemmeno contraddice lo spirito del testo unificato delle proposte di legge relativo alla prossima riforma delle accademie e dei conservatori di musica in discussione presso la VII Commissione (cultura, scienze e istruzione);

se non ritenga indispensabile ed urgente indire quanto prima dei concorsi a cattedra per soli titoli e per titoli ed esami per le classi di flauto dolce e traversiere, viola da gamba, liuto, stante l'importanza di questi tre strumenti nel panorama storico-culturale-musicale. (4-15901)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che a seguito della trasformazione degli ex corsi straordinari dei Conservatori di musica in scuole (D.I. 28.5.92), l'Amministrazione ha provveduto a bandire il concorso per soli titoli (D.M. 26.6.92) di accesso ai ruoli del personale docente di tali istituzioni, riservato a coloro che avessero avuto un servizio negli ex corsi speciali o straordinari prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel periodo intercorrente fra l'anno scolastico 1982/1983 e l'anno scolastico 1990/1991.*

*Tale concorso è stato già espletato e si è proceduto anche al conferimento delle relative nomine.*

*Si dovrà ora procedere, previa predisposizione dei programmi, a bandire il concorso per titoli ed esami, nel rispetto del*

*principio della alternatività fissato dalla legge n. 417 del 1989, per l'accesso all'insegnamento delle discipline nate dalla ridefinizione didattica degli ex corsi straordinari quali flauto dolce, traversiere, viola da gamba e liuto.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

PETRELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*il 22 febbraio 1995 veniva espletata a Bari la prova scritta del concorso magistrale, bandito con decreto ministeriale del 20 ottobre 1994, per titoli ed esami, a posti di insegnanti elementari;*

*nella seduta del 15 giugno l'interrogante ha presentato una interrogazione scritta al Ministro della pubblica istruzione sollevando dubbi, poi rivelatisi legittimi, sulla validità del concorso, essendo di fatto scomparsi tre elaborati di altrettanti candidati ammessi peraltro alla prova orale;*

*in merito a tali dubbi, il Ministro rispondeva che « in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il concorso, comunque, prosegue regolarmente, secondo il calendario prestabilito » —:*

*se non ritenga opportuno, data la gravità della irregolarità evidenziata, sospendere il concorso in attesa che l'autorità giudiziaria si pronunci su di esso onde consentire anche l'individuazione dei cosiddetti « compiti fotocopia », ovvero di elaborati identici nei contenuti e nella forma, presentati da più candidati ma esaminati da commissioni diverse, come rilevato informalmente da più parti. (4-14925)*

RISPOSTA. — *In merito alla questione riguardante il concorso magistrale bandito con decreto ministeriale 22.10.1994 (svoltosi a Bari ed, in particolare, alla sparizione di n. 3 elaborati ed alla individuazione di compiti fotocopia) questo Ministero non può che ribadire, in questa sede quanto già precedentemente comunicato con la nota*

*ministeriale del 15 giugno 1995 in riscontro alla analoga interrogazione (n. 4-10968) presentata dalla S.V. Onorevole.*

*Per quanto riguarda la scomparsa dei tre elaborati già valutati dalla Commissione si conferma che della questione è stata tempestivamente interessata la locale Procura della Repubblica per i necessari accertamenti, con la richiesta di far conoscere le proprie decisioni in merito allo svolgimento delle procedure concorsuali.*

*Appena l'autorità giudiziaria avrà comunicato le proprie determinazioni al riguardo, non si mancherà di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi eventualmente necessari.*

*Si evidenzia inoltre che, a norma delle vigenti disposizioni, le varie commissioni non sono tenute a scambiarsi gli elaborati o visionare i compiti affidati ad altre commissioni.*

*Ciascuna esamina i compiti assegnati in maniera del tutto casuale, tenuto conto che i criteri generali e i parametri di valutazione delle prove scritte sono preventivamente stabiliti e concordati nelle apposite riunioni preliminari generali.*

*Secondo quanto precisato dal competente Provveditore agli Studi di Bari, il Presidente coordinatore ha al riguardo comunicato che, pur in assenza di una puntuale statuizione, è stato consentito alle singole sottocommissioni di visionare i compiti affidati al giudizio delle altre in modo da rilevare eventuali plagie e la presenza di compiti fotocopia.*

*Tale operazione ha comportato l'esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 13 quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 487/94, di un certo numero di elaborati.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

RODEGHIERO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

*con il decreto n. 334 del 4 novembre 1994 ed ordinanza ministeriale n. 317 del 29 dicembre 1994, il Ministro della pubblica istruzione ha stabilito le nuove regole*



tramite le quali con una specifica laurea si ha diritto ad accedere ad una certa graduatoria con la possibilità di insegnare specifiche discipline;

sono state unite in un'unica classe di concorso la 013.A - chimica e tecnologie chimiche (con la possibilità perciò di insegnare le stesse materie) e le seguenti vecchie classi: chimica, chimica industriale, tecnologia ceramica, tecnologia delle arti applicate, tecnologia, impianti e disegno per le industrie alimentari e cerealicole, tecnologia odontotecnica;

l'accorpamento delle graduatorie vale solo entro certe annate di laurea e non vale per i neolaureati;

con questo accorpamento solo a Padova ci sono centinaia di iscritti in graduatoria, dato che un neolaureato in chimica difficilmente potrà insegnare in un prossimo futuro la materia su cui è competente —:

quali provvedimenti si vorranno prendere per evitare questa «deregulation delle graduatorie», al fine di evitare che nel settore chimico italiano vengano a mancare periti chimici capaci di fare un'analisi o gestire un impianto, di evitare fatti di malasanità quando gli analisti chimici saranno preparati da architetti o da odontotecnici e di salvaguardare in generale i valori della professionalità e dell'aggiornamento. (4-14878)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si premette che questo Ministero non ignora le situazioni di fatto venutesi a determinare a seguito dell'unificazione in un'unica classe di concorso, così come avvenuto per la nuova classe 13/A, di discipline che, nel precedente ordinamento, facevano capo a classi di concorso diverse.

Si deve, tuttavia, far presente che il criterio cui si è attenuta l'Amministrazione nel procedere all'emanazione del decreto ministeriale n. 334 del 24.11.1994, è stato quello volto ad una sempre migliore qualificazione dei docenti ai quali, nell'ottica di una prossima riforma della scuola secondaria superiore, è da richiedere una prepa-

razione professionale adeguata consona alle discipline che gli stessi sono chiamati ad insegnare.

In vista di tale obiettivo, la sistemazione della nuova classe 13/A — «chimica e tecnologie chimiche» — consente di rispondere alla duplice esigenza della competenza e della possibilità di impiego su cattedre molteplici di materie affini, anche eventualmente attraverso la necessaria mobilità del personale interessato.

Certo, il periodo di transizione, dal vecchio al nuovo ordinamento, pone il problema della collocazione dei docenti di ruolo, che appartenevano alle preesistenti classi di concorso (ora accorpate nella 13/A); a tale problema il Ministero si ripropone di dare soluzione attraverso i corsi di riconversione e di aggiornamento, anche se, al momento ed in attesa dei necessari adeguamenti, quasi tutti i docenti continueranno, di fatto, ad occupare cattedre rispondenti alla vecchia tipologia.

Si aggiunge, ad ogni modo, che le difficoltà incontrate in questa fase di transizione sono state intanto risolte con le circolari ministeriali n. 315 del 4.10.1995 e n. 342 del 31.10.1995 con le quali sono state impartite istruzioni ai Provveditori agli Studi affinché, in sede di utilizzazione dei docenti di ruolo e di nomina dei supplenti, adottassero le misure necessarie a garantire agli alunni un insegnamento professionalmente qualificato.

Le anzidette istruzioni sono state ritenute necessarie in considerazione del fatto che non tutti i titoli di studio precedentemente richiesti per l'accesso alle graduatorie (relativamente alle classi di concorso XV, XVII, XCIX, CI, CVII) risultano coerenti con gli insegnamenti compresi nell'attuale classe di concorso 13/A.

Pertanto, in attesa che siano varati gli opportuni correttivi, con l'Ordinanza ministeriale n. 341 del 31.10.1995, diramata con la menzionata circolare n. 342 del 1995, è stato disposto, tra l'altro, che all'assunzione degli aspiranti a supplenze non in possesso dei titoli di studio previsti dal D.M. 334/94 può procedersi, anche per cattedre e posti cui i richiedenti non avevano diritto ai sensi del previgente ordinamento, solo in via residuale qualora manchino aspiranti in pos-

sesso dei titoli di studio previsti da tale decreto, fermo restando che, ai prossimi concorsi, parteciperanno solo coloro che saranno in possesso di un titolo idoneo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

**SANDRONE.** — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

nella legge finanziaria 1995, con un apposito emendamento approvato dal Parlamento, era stato stanziato un fondo di lire 13 miliardi per la costruzione in Italia di scuole di educazione ambientale. Tale iniziativa ad oggi non sembra aver avuto alcun seguito pur rappresentando un importante passo in avanti nella qualificazione del sistema educativo italiano —:

quali ragioni abbiano impedito fin ora l'impiego delle somme stanziato dalla legge finanziaria 1995 per la costruzione in Italia di scuole di educazione ambientale;

a che punto sia lo stato di elaborazione dei progetti e quale coordinamento è stato effettuato, o meno, dalle autorità responsabili dei suddetti ministeri.

(4-12591)

**RISPOSTA.** — In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, premesso che nel bilancio di questo Ministero non è presente alcuno stanziamento « per la costruzione di scuole di educazione ambientale » si fa presente che sulla problematica alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che il Programma triennale a Tutela della Salvaguardia ambientale 1994-1995, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 1993, ha stanziato per la realizzazione degli interventi relativi alle « Azioni strumentali per l'ambiente » — settore Informazione ed educazione ambientale risorse finanziarie pari a L. 10.809.850.000 per le azioni regionali e L. 11.000.000.000 per le azioni nazionali.

Successivamente il « Programma di intervento per l'informazione e l'educazione ambientale relativo ai triennio 1994-96 » approvato con decreto ministeriale

25.11.1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1995, n. 83) ha definito gli interventi sia regionali che nazionali inquadrando all'interno di un Piano programmatico di azioni sia per il settore dell'educazione ambientale sia per quello dell'informazione.

Per quanto riguarda le azioni di diretta competenza regionale il programma ha individuato nel potenziamento dei Centri di educazione ambientale una delle linee di intervento proponibili da parte delle regioni per la richiesta del relativo finanziamento.

Le proposte regionali, espresse in un documento di programma sono state esaminate alla luce della delibera approvata dal CIPE e le risorse a disposizione, sono state ripartite tra le diverse regioni che hanno presentato proposte in linea con quanto indicato nel suddetto Programma di intervento.

È in corso, attualmente, la fase di trasferimento delle singole risorse regionali secondo le modalità previste dal CIPE.

Per quanto sopra esposto, riguardo agli interventi di pertinenza del Ministero dell'Ambiente, appare infondato ed improprio parlare di un « Fondo » di L. 13 miliardi per la costruzione di scuole per l'educazione ambientale. Il Programma di intervento in questo settore, infatti, parla espressamente del potenziamento e/o attivazione di Centri e Laboratori territoriali di educazione ambientale da parte delle regioni con specifici compiti di rafforzamento delle attività di « informazione ed educazione ambientale dentro e fuori la scuola con il concorso di tutte le componenti che intervengono nel processo formativo ed informatico nelle varie realtà territoriali ».

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

**SIGONA.** — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

l'ultima ordinanza ministeriale che regola incarichi e supplenze nelle scuole medie italiane ha previsto una serie di

assurdità che hanno posto in subbuglio il mondo della scuola ed in particolare:

accesso all'insegnamento della matematica classe 047A agli ingegneri;

possibilità di insegnamento della chimica per i laureati in architettura;

nella sola provincia di Ragusa ben 220 ingegneri si sono inseriti nella graduatoria di matematica in danno dei laureati in matematica per i quali l'unico sbocco occupazionale è l'insegnamento a differenza di ingegneri, architetti, biologi che possono svolgere la libera professione o essere occupati come lavoratori dipendenti da aziende private e che nella realtà spesso svolgono la doppia attività di insegnanti e professionali;

nel biennio degli Istituti tecnici commerciali all'insegnamento della matematica applicata sono ammessi i laureati in economia e commercio, mentre nella realtà la cattedra è di insegnamento di matematica e fisica, disciplina quest'ultima mai studiata in un corso universitario da un laureato in economia e commercio —:

su quale base, nel definire l'accorpamento delle classi di concorso, si sia creata una frammistione tale da prevedere la possibilità di insegnamento per laureati che non hanno avuto nel piano di studi universitari alcuna possibilità di studio della disciplina per la quale oggi vengono autorizzati all'insegnamento;

se l'invenzione di fare insegnare chimica agli architetti sia propedeutica alla soppressione del valore legale ai titoli di studio, considerato che gli architetti non studiano chimica come gli ingegneri;

se la prossima ordinanza prevederà anche che gli ingegneri insegnino matematica, visto che per il Ministero si possono insegnare anche discipline non studiate all'università;

se sia stato tenuto presente che questo accorpamento delle classi di concorso rappresenta la morte della facoltà di matematica nelle università italiane in quanto nessuno avrà interesse a iscriversi ad un corso di matematica per poi non potere

insegnare, ossia per non avere neppure l'unico sbocco professionale oggi possibile;

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica condivide una scelta che compoterà in pochi anni la scomparsa della facoltà di matematica e fisica per la mancata iscrizione di studenti;

se non ritenga di modificare subito gli accorpamenti decisi alla luce delle incongruenze emerse e delle giustificate proteste dei docenti e laureati in matematica, prevedendo, secondo logica, graduatorie con preferenza A ai laureati in matematica per l'insegnamento della matematica e preferenza B agli altri laureati; con preferenza A ai laureati in informatica per l'insegnamento di informatica e preferenza B per gli altri laureati; con preferenza A ai laureati in chimica per l'insegnamento della chimica e preferenza B agli altri laureati.

(4-14328)

*RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto si premette che la commissione di esperti, che ha proceduto alla revisione delle classi di abilitazione e di concorso, si è preoccupata non tanto di assicurare ai laureati di qualsiasi facoltà adeguati sbocchi di lavoro (non rientrando ciò nei fini istituzionali dell'amministrazione scolastica) quanto piuttosto di garantire all'utenza docenti idonei e professionalmente preparati, in relazione alle specifiche discipline di studio; si intende ovviamente che tale obiettivo viene garantito, il più possibile, dai titoli di accesso all'insegnamento.*

*Quanto sopra premesso si aggiunge che la suddetta Commissione — ai cui lavori si devono le innovazioni approvate con il decreto ministeriale n. 334 del 24.11.1994 — ha in effetti individuato, tra i curricoli universitari idonei a formare buoni docenti per l'insegnamento della matematica (cl. 47/A), anche il corso di laurea in ingegneria, che peraltro non è stato ritenuto valido, ad esempio, per la classe 49/A (matematica e fisica) di più ampio respiro.*

*L'orientamento che, nella fattispecie, ha ispirato la ridefinizione delle precedenti classi di concorso e di abilitazione è stato, in sostanza, quello di puntare — anche nell'ottica di una prossima riforma della*

scuola secondaria superiore — ad una sempre migliore qualificazione dei docenti con riferimento alle discipline che gli stessi possono essere chiamati ad insegnare.

Relativamente poi alla laurea in architettura, va tenuto presente che essa è stata esclusa dagli accessi alle classi 12A e 13A; rimane il problema di coloro che insegnano già le discipline confluite ora nella classe 13A ai sensi del decreto ministeriale n. 334 del 1994 e che avrebbero quindi titolo (ope legis) ad insegnare anche la chimica. A siffatta incongruenza ha posto tuttavia rimedio l'O.M. 341 del 31.10.1995, che ha integrato l'articolo 34 dell'O.M. 371/94 — regolante il conferimento delle supplenze — con i seguenti commi:

« n. 17 — nell'ambito delle graduatorie provinciali del personale relative alla classe di concorso 13A "chimica e tecnologie chimiche", così come per le analoghe graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato vengono stipulati, in relazione alla disponibilità di cattedre e posti che si verifica all'atto della presa in esame delle singole posizioni degli aspiranti, con l'applicazione dei seguenti criteri:

a) agli aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334/94 sono attribuibili tutti i tipi di cattedre e di posti disponibili;

b) agli aspiranti non in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334/94 sono attribuibili le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti cui avevano titolo ad accedere secondo il precedente ordinamento;

n. 18 — all'assunzione degli aspiranti a supplenze di cui alla precedente lettera b) anche per cattedre e posti, cui non avevano titolo ai sensi del precedente ordinamento può procedersi, solo in via residuale, qualora manchino aspiranti in possesso dei titoli di studio previsti dal decreto ministeriale n. 334/94. In ogni caso resta fermo il criterio generale stabilito dall'articolo 522 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994 per cui si dà luogo all'assunzione di personale privo di abilitazione esclusivamente quando si è esaurita la graduatoria del personale fornito di abilitazione; sono fatti salvi i contratti di

lavoro già stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente ordinanza ».

Si informa, ad ogni modo, che i molteplici problemi posti, circa la summenzionata classe 13A, sono attualmente all'attenzione di un apposito gruppo di lavoro, che ne sta curando la revisione dei contenuti e dei titoli di accesso.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

STORACE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere in termini di uomini e mezzi, quale sia stato il contributo italiano ai raid Nato sui serbi di Bosnia decisi e attuati a fine agosto 1995 e analogamente per le altre azioni Nato sui territori dell'ex Jugoslavia nel 1994 e nell'anno in corso. (4-13204)

RISPOSTA. — Si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In relazione a quanto richiesto dall'Onorevole interrogante si rappresenta che l'Italia, come del resto già noto al Parlamento, ha offerto un diretto contributo all'operazione denominata « DELIBERATE FORCE », scattata a protezione della « SAFE AREA » di Sarajevo il 28 agosto 1995.

In tale occasione sono stati utilizzati velivoli Tornado e Aerocisterne Boeing 707.

Non sono disponibili i dati relativi ad ulteriori operazioni compiute dai mezzi aerei dell'Alleanza Atlantica in quanto i velivoli sono stati impiegati sotto il controllo operativo esercitato dalla Nato.

Il Ministro della difesa: Corcione.

TREMAGLIA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

i motivi per cui il Ministero degli affari esteri non usufruisca dell'opera del Poligrafico dello Stato per la stampa delle sue pubblicazioni, dato che da molti anni vengono realizzate dall'Editore Franco Angeli di Milano, che ha curato anche gli Atti della Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione;

quali pubblicazioni il Ministero abbia commissionato all'Editore Franco Angeli negli ultimi dieci anni e quale ne sia stato il costo unitario;

quanto sia costato nel 1990 la stampa dei quattro volumi degli Atti della Seconda Conferenza Nazionale della Emigrazione, quale ne sia stata la tiratura e se siano stati inviati alle associazioni italiane all'estero, ai COMITES, agli istituti italiani di cultura e alle nostre rappresentanze diplomatico-consolari, come più volte sollecitato da componenti del Consiglio generale degli italiani all'estero. (4-15315)

**TREMAGLIA.** - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

l'Amministrazione degli affari esteri gestisce e cura la pubblicazione di riviste periodiche pagate con i fondi provenienti da capitoli di bilancio del MAE, come « Affari Sociali Internazionali » diretta dall'Ambasciatore dottor Pier Marcello Masotti ed edita dall'Editore Franco Angeli di Milano nell'ambito della D.G.E.A.S.;

nel « comitato patrocinatore » figurano ancora autorevoli rappresentanti della « prima Repubblica »;

persisterebbe mancanza di volontà, più volte espressa dallo stesso direttore, di rendere nuovo e rappresentativo il « comitato patrocinatore » e il « comitato di direzione »;

tali iniziative non possono essere gestite ad uso proprio da anonimi burocrati;

l'esigenza della assoluta trasparenza per ogni iniziativa è sostenuta con denaro pubblico -;

i motivi che inducano l'Amministrazione degli affari esteri a mantenere in vita una simile iniziativa editoriale;

quanto sia costata l'opera annualmente negli ultimi cinque anni;

quali siano i membri attuali del « comitato patrocinatore » e del « comitato di direzione » e quali quelli che hanno ricevuto un compenso o un rimborso;

da quali capitoli del bilancio MAE siano pagati;

quando e perché sia stato scelto « Franco Angeli Editore » di Milano, e quali altre riviste vengano editate e patrocinate direttamente e indirettamente dal Ministero degli affari esteri. (4-15319)

**RISPOSTA.** - *In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si fa presente che la Direzione Generale per l'Emigrazione del Ministero degli Affari Esteri acquista opere e sottoscrive abbonamenti a pubblicazioni che rivestono interesse per l'informazione delle collettività all'estero e per gli Uffici della rete diplomatico-consolare, non editando né patrocinando alcuna rivista periodica.*

*Per quanto concerne la rivista « Affari Sociali Internazionali », edita da Franco Angeli di Milano e registrata presso il Tribunale di quella città, si tratta di una pubblicazione trimestrale, aperta alla collaborazione di studiosi ed esperti italiani e stranieri e ritenuta idonea, per la sua competenza specifica nel campo migratorio e sociale, a soddisfare le esigenze di informazione delle collettività all'estero. Da diversi anni viene perciò sottoscritto un adeguato numero di abbonamenti, il cui costo grava sul capitolo di bilancio 3533, con diramazione agli Uffici della rete diplomatico-consolare, agli Enti ed alle Associazioni italiane all'estero.*

*Il suddetto capitolo 3533 rientra nella categoria IV del bilancio dello Stato « acquisto di beni e servizi »; pertanto, ad eccezione dei casi espressamente previsti - quali la pubblicazione di studi ed indagini, nonché l'organizzazione e partecipazione a convegni - la competente Direzione Generale per l'Emigrazione procede all'acquisto di opere o alla sottoscrizione di abbonamenti a pubblicazioni periodiche che presentino interesse per l'informazione o siano comunque attinenti alla tematica dell'emigrazione, da inviare all'estero alla nostra rete diplomatico-consolare e da distribuire gratuitamente ad Associazioni ed Enti della nostra emigrazione. In tale contesto si collocano gli acquisti - e non la commissione - di opere a numerosi editori, fra i quali anche Franco Angeli, che hanno realizzato pubblicazioni ritenute utili ai fini sopraelencati.*

*Per quanto riguarda, invece, la stampa di proprie pubblicazioni, la Direzione Generale per l'Emigrazione, nei rapporti con il Poligrafico dello Stato, si attiene alle disposizioni vigenti in materia, secondo le procedure confermate dalle necessarie approvazioni degli organi di controllo per ogni singolo decreto di spesa.*

*La stampa dei quattro volumi degli Atti della Seconda Conferenza Nazionale dell'Emigrazione è stata curata dall'editore Franco Angeli di Milano con una produzione di 3000 copie per un costo complessivo di 98.924.410 lire, distribuite alla rete diplomatico-consolare ed alle Associazioni ed Enti italiani all'estero.*

*Per quanto concerne, infine, le altre Direzioni Generali del Ministero degli Esteri, è da segnalare che la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ha, negli ultimi dieci anni, pubblicato con l'Editore Franco Angeli, nell'ambito di una apposita collana di studi e ricerche sui problemi dello sviluppo, i seguenti volumi:*

*«Abitazioni e periferie urbane nei Paesi in via di sviluppo» 1985. Costo: Lit. 15.670.000;*

*«Il finanziamento multilaterale. La terza via della cooperazione allo sviluppo» 1986. Costo: Lit. 7.754.000;*

*«La cooperazione universitaria per i Paesi in via di sviluppo» 1987. Costo: Lit. 19.346.000.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Gardini.

UCCHIELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che risulta all'interrogante che:*

*il Provveditore agli studi di Pesaro e Urbino, con proprio provvedimento, ha elevato a 60 minuti l'ora di lezione, precedentemente fissata a 50 minuti;*

*la decisione è stata assunta dal Provveditore senza consultare né gli organismi scolastici né gli enti locali interessati alla organizzazione dei servizi di trasporto per le scuole;*

*la decisione ha provocato gravissimi disservizi soprattutto agli studenti che dai vari comuni, in gran parte montani, della*

*provincia si recano con i mezzi pubblici negli istituti scolastici lontani decine di chilometri, costringendoli a permanenze forzate fuori casa al termine delle lezioni —:*

*se sia a conoscenza del provvedimento in questione e se non ritenga di dover intervenire annullando il provvedimento medesimo in considerazione del clima di tensione creato da queste e altre inopportune iniziative del provveditore pesarese assunte ad avviso dell'interrogante, al di là del merito, in forme autoritarie.*

(4-14757)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, il competente Provveditore agli Studi di Pesaro e Urbino ha precisato che, all'inizio dell'anno scolastico 1994/95, tutti gli istituti superiori della provincia godevano della riduzione di dieci minuti per ogni ora di lezione.*

*Ciò comportava una perdita di ore di lezioni settimanali dalle 6 alle 12 ore.*

*Al fine di individuare i motivi di questa riduzione generalizzata sono state indette riunioni distrettuali (in ognuno dei 5 distretti) con la partecipazione di capi d'istituto, dei responsabili degli enti locali e delle ditte di trasporto che curano i collegamenti tra i vari comuni della Provincia.*

*In quelle sedi fu stabilito che il problema sarebbe stato affrontato nell'anno scolastico 1995/1996 con l'impegno, da parte delle varie componenti presenti alle riunioni, di adoperarsi per il ripristino ove possibile dell'orario di lezione senza riduzione.*

*Agli inizi del corrente anno scolastico dopo ulteriori riunioni con i presidi e i responsabili delle ditte di trasporto, riesaminata la situazione anche alla luce di alcune modifiche apportate agli orari dei mezzi di trasporto in relazione alle esigenze degli allievi, il Provveditore agli Studi ha ripristinato l'ora di 60 minuti negli istituti appartenenti all'ordine classico e tecnico, che svolgono tutti un orario di lezione di 36 ore settimanali mentre è stata mantenuta la riduzione per gli istituti dell'ordine professionale e artistico che hanno un carico orario che va dalle 40 alle 48 ore settimanali.*

*Peraltro per gli istituti tecnici il ripristino dell'ora a 60 minuti è stato effettuato soltanto in parte.*

*Il Provveditore agli Studi ha precisato, infine, che le decisioni adottate non hanno comportato alcun disagio agli allievi in quanto, nei casi in cui non è stato possibile conciliare gli orari scolastici con quelli dei mezzi di trasporto, il tempo scuola non ha subito alcuna variazione.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

VENEZIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

l'ordinanza ministeriale n. 315 del 9 novembre 1994, concernente le disposizioni sulla razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996, mira a garantire una maggiore efficienza del servizio scolastico soprattutto nelle scuole non rispondenti ai parametri minimi fissati dalla legge 8 ottobre 1988 n. 426;

nonostante il disposto della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comune di San Mauro Forte (MT), già sede compartimentale comprendente i comuni di Accettura, Oliveto Lucano e Craco Peschiera, rischia di subire la soppressione della direzione didattica della scuola elementare e della presidenza della scuola media, con l'immaginabile aggravio di disagi per comunità già penalizzate da un isolamento derivante dalla collocazione orografica e da un sistema viario pessimo —:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare per evitare quanto esposto in premessa, che, altrimenti, provocherebbe una incomprensibile ulteriore penalizzazione ed un dannoso, pesante depauperamento per comunità che attendono dallo Stato ben altre attenzioni. (4-17755)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto il competente Provveditore agli Studi di Matera ha precisato che il piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia, per l'anno scolastico 1996/1997, è attualmente allo studio.*

*Al fine di costituire il massimo consenso sul piano che dovrà essere elaborato, il Provveditore agli Studi ha invitato tutte le amministrazioni interessate a formulare proposte e pareri in ordine ai provvedimenti*

*da adottare, ed inoltre, ha previsto periodici incontri con le organizzazioni sindacali e con le forze sociali interessate.*

*Il capo dell'ufficio scolastico ha, infine, assicurato che le soluzioni allo studio non prevedono in nessun caso spostamenti di allievi.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

ZACCHEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. Per sapere — premesso che:*

l'articolo 10 della legge 5 giugno 1990, n. 148, ha istituito l'insegnamento nella scuola elementare della lingua straniera;

nel concorso magistrale recentemente espletato, è stata inserita la prova facoltativa di lingua che ha consentito, ai candidati che l'hanno sostenuta, di ottenere l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera;

tra breve codesto Ministero dovrà provvedere all'aggiornamento della graduatoria del cosiddetto « doppio canale » —:

se non ritenga di prevedere che il personale che abbia superato il concorso magistrale e sia in possesso dell'idoneità, e quindi della necessaria competenza linguistica richiesta dal decreto ministeriale 28 giugno 1991, ma non sia stato ancora messo in ruolo, abbia la precedenza assoluta per la copertura dei nuovi posti che saranno costituiti dal 1° settembre 1996, nonché di rivedere i DD. MM. del 20 ottobre 1994 e del 28 novembre 1994, al fine di estendere tale beneficio a tutti gli inclusi nelle graduatorie di merito del concorso, con effetto immediato, e nel contempo annullare tutti i corsi di formazione L/2, ciò che consentirebbe un consistente risparmio di spesa, attualmente necessaria per svolgere la formazione di quei docenti in ruolo non in possesso della sufficiente conoscenza linguistica richiesta per l'insegnamento della lingua straniera. (4-18155)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si ritiene di dover precisare che alla luce dei programmi e dell'ordinamento della scuola elementare attualmente vigenti, la lingua straniera non costituisce un insegnamento a sé stante se-*

parato dal contesto disciplinare affidato al docente ma rappresenta uno degli elementi costitutivi di prevalente interesse didattico.

Conseguentemente, per tale insegnamento devono essere utilizzati docenti di ruolo che vengono a tal fine specializzati in servizio per mezzo della frequenza di appositi corsi o i vincitori del concorso magistrale, immessi in ruolo in stretto ordine di graduatoria nel caso abbiano superato anche la prova facoltativa di lingua straniera.

Stante l'attuale normativa, quindi, nella scuola elementare non è possibile istituire posti separati per il solo insegnamento della lingua straniera né disporre l'immissione in ruolo solo di docenti specializzati nell'insegnamento della lingua straniera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

ZEN. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nelle graduatorie di Matematica (047 A) per non abilitati valide per gli anni 1995, 1996 e 1997 sono stati inseriti anche i docenti con laurea in ingegneria; ciò ha comportato i seguenti problemi:

1) un notevole numero di docenti con laurea in matematica, fisica e astronomia che avevano posizione favorevole in graduatoria sono stati scalzati da laureati in ingegneria;

2) la laurea in ingegneria permette diversi sbocchi lavorativi mentre le tre lauree specifiche no;

3) molti docenti ingegneri non sono competenti, dato il loro corso di studi, ad insegnare nella graduatoria di matematica;

4) molti docenti ingegneri mantengono il doppio lavoro; questo comporta grave pregiudizio per la didattica e il corretto funzionamento della scuola —;

quale sia stato l'atto amministrativo che ha permesso questo nuovo accesso alle graduatorie con quali motivazioni sia stato prodotto;

se sia possibile revocare tale accesso già dal prossimo anno scolastico;

quale sia stato il ruolo dell'ordine degli ingegneri;

se sia possibile che per gli anni futuri nella scuola superiore siano impiegati ancora docenti di ruolo alle medie perdenti posto, ma non abilitati per le scuole superiori contravvenendo a quanto disposto dal recente contratto di lavoro. (4-16535)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno premettere che, nell'individuazione dei titoli di studio universitari, da ritenere validi ai fini dell'accesso all'insegnamento nelle scuole d'istruzione secondaria, l'amministrazione deve anzitutto preoccuparsi di assicurare all'utenza docenti idonei e professionalmente preparati, in relazione alle specifiche discipline da impartire.

In vista di tale obiettivo, la commissione di esperti, istituita per stabilire tipologie ed accessi alle nuove classi di concorso (approvate poi con il decreto ministeriale n. 334 del 24.11.1994) ha individuato tra i curricula universitari in grado di formare buoni docenti per l'insegnamento della matematica (cl. 49/A) anche il corso di laurea in ingegneria, che peraltro non è stato ritenuto valido, ad esempio, per la cl. 49/A (matematica e fisica) di più ampio respiro.

Quanto, comunque, alla considerazione che molti docenti (non soltanto ingegneri) mantengano il doppio lavoro, a discapito del corretto funzionamento della scuola, si tratta in effetti di situazioni che il Ministero non ignora ma che la normativa vigente eccezionalmente consente, com'è noto, al fine di non limitare l'esercizio delle libere professioni.

Quanto infine all'utilizzazione dei docenti di ruolo in esubero nella scuola media di primo grado, si ricorda che, a prescindere dal possesso o meno della specifica abilitazione, il titolo di studio posseduto e il servizio prestato li porrebbero comunque in posizione utile nella graduatoria dei « non abilitati »; si tratta comunque di situazioni tampone (non di passaggio da ruolo a ruolo, che è disciplinato da norme precise), rispondenti anche a carattere di economicità.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.